

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1108 del 06/03/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERATECH SRL - CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE PICHAT, N.2/4 E ATTIVITA' DI LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA, N.182 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) -
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1168 del 06/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei MARZO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **HERATECH SRL** - CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE PICHAT, N.2/4 E ATTIVITA' DI LABORATORIO ANALISI CHIMICHE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA, N.182 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 26/04/2016 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2016/5068 (**pratica SinaDoc n. 14425/2016**), dalla Ditta **HERA SPA** C.F./P.IVA 04245520376), avente sede legale in Bologna, Viale Pichat, n.2/4 e attività di laboratorio in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.182, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5* e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009* e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni del-

le autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".

- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **14425/2016**, emerge che:

- La Ditta HERA SPA ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 26/04/2016 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di laboratorio analisi chimiche svolta in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.182, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del DLgs n.152/2006 e smi) – l'attività di laboratorio chimico era inserita e regolamentata nel provvedimento di AIA n.3811 del 04/12/2013 rilasciato dalla Provincia di Ravenna a HERAmbiente. Con la domanda di AUA si richiede di stralciare dall'AIA sopracitata l'attività relativa al laboratorio, le cui emissioni saranno normate con la presente AUA e in capo a HERA SPA (ora *HERATECH srl*);
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 26/04/2016 (PGRA 2016/5068) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente all'invio della documentazione agli enti interessati;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna (PGRA 2016/5249 del 05/05/2016);

DATO ATTO che in data 25/01/2017 (PGRA 2017/1033) la Ditta presentava documentazione integrativa volontaria per la modifica dell'intestataro dell'AUA da HERA SPA a HERATECH srl (C.F./P.IVA 03578271201), con sede legale in Comune di Bologna, Via Pichat, n.2/4, a seguito dell'atto di conferimento del ramo d'azienda con conseguente titolarità della società HERATCH srl in tutte le attività relative al laboratorio analisi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- parere del Comune di Ravenna per la conformità urbanistica (PGRA 2016/13490 del 27/10/2016);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera (PGRA 2017/2998 del 03/03/2017);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta HERATECH srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di laboratorio analisi chimiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **HERATECH srl** (C.F./P.IVA 03578271201), con sede legale in Comune di Bologna, Via Pichat, n.2/4, e attività di laboratorio analisi chimiche in Comune di Ravenna, Via Baiona, n.182, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- HERATECH srl, all'interno del laboratorio di analisi chimiche, effettua determinazioni analitiche su rifiuti liquidi e solidi;
- le attività analitiche prevedono l'utilizzo anche di sostanze cancerogene, mutagene e/o teratogene, in modeste quantità;
- le emissioni in atmosfera afferiscono alle cappe di aspirazione. Le cappe in cui vengono utilizzate sostanze cancerogene, sono dotate di idonei sistemi di abbattimento mediante adsorbimento su carboni attivi.

Limiti:

I limiti di emissione che la Ditta HERATECH srl è tenuta a rispettare, sono i seguenti:

PUNTO DI EMISSIONE EL01 – CA1 – CAPPA CHIMICA K6 – LOCALE T13 – C.A. -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze di cui alla parte II dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/2006	5	mg/Nmc
---	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE EL02 – CA2 – CAPPE CHIMICHE K5+K5Bis – LOCALE T13 – C.A. -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze di cui alla parte II dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/06	5	mg/Nmc
---	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE EL03 – CA3 – CAPPA CHIMICA K4 – LOCALE T14 – C.A. -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze di cui alla parte II dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/06	5	mg/Nmc
---	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE EL04 – CA4 – CAPPa CHIMICA K7- LOCALE T8 + CAPPa CHIMICA K7Bis – LOCALE T7 – C.A. -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Sostanze di cui alla parte II dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/06	5	mg/Nmc
---	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE EL05 – CA5 – CAPPa CHIMICA K3 – LOCALE T4 – C.A. -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze di cui alla parte II dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/06	5	mg/Nmc
---	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE EL06 – CA6 – CAPPa CHIMICA K10 – LOCALE T3 – C.A. -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze di cui alla parte II dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs 152/06	5	mg/Nmc
---	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE EL07 – ASPIRAZIONE K2 – LOCALE T6 (armadio reagenti – bottiglie chiuse)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE EL08 – ASPIRAZIONE K8 – LOCALE T5 (Ricambio aria magazzino reagenti bottiglie chiuse)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE EL09 – ASPIRAZIONE K9 – LOCALE 14 (aspirazione aria su ICP Ottico)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE EL10 – ASPIRAZIONE LOCALE T7 (Ricambio aria)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE EL11 – ASPIRAZIONE K8 - LOCALE T5 (ricambio aria magazzini reagenti in bottiglie chiuse)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	24	h/g
Temperatura	Ambiente	°C

**EMISSIONE EL12 – ASPIRAZIONE RICAMBIO ARIA CELLA FRIGORIFERA
EMISSIONE EL13 – IMPIANTO TERMICO****Prescrizioni:**

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C

	< 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

2. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di

diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione dei ricambi d'aria (EL07, EL08, EL09, EL10, EL11, EL12) e dell'impianto termico EL13. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati, la sostituzione dei filtri a carboni attivi e le eventuali anomalie dei sistemi di abbattimento. **La sostituzione dei carboni attivi deve essere effettuata almeno una volta all'anno;**
 - le manutenzioni da effettuare sull'impianto termico, **con frequenza almeno annuale**. l'annotazione può essere effettuata anche sul Libretto d'Impianto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.